



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 727/15/cnc/faut

Roma, 23 dicembre 2015

Al Presidente dell'Ordine dei Chimici di Siracusa

E, p.c. A tutti gli Ordini dei chimici
LORO SEDI

A mezzo PEC

Con nota del 30 novembre 2015 il Presidente dell'Ordine dei Chimici di Siracusa ha posto a questo Consiglio Nazionale il seguente quesito:

“L’art 101 del DLgs 152/2006 stabilisce, al comma 2, i criteri di qualità dello scarico di acque reflue urbane, facendo riferimento all’allegato 5 della parte terza dello stesso DLgs 152/2006.

Con riferimento a questa norma, il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue del Comune di Siracusa trasmette all'Arpa territoriale dei documenti intestati “Rapporti di Prova” con i dati analitici riferiti alla Tabella 1 dell'allegato 5, parte terza, del D.Lgs citato.

L'Arpa territoriale di Siracusa ci ha richiesto se tali rapporti di prova, contenenti dei parametri chimico-fisici di qualità delle acque di scarico dall'impianto di trattamento dei reflui del Comune di Siracusa, hanno validità giuridica, essendo gli stessi firmati da un Perito Industriale, che si qualifica come Responsabile del Laboratorio”

Con riferimento a tale quesito, fermo restando l'obbligo della Pubblica Amministrazione ad esercitare “effettivamente” il “controllo pubblico”, ad esempio compiendo suoi propri campionamenti ed analisi, deve essere preliminarmente osservato, per quanto riguarda il cosiddetto autocontrollo, quanto segue:

Va sempre chiarito in ogni fattispecie il preciso quesito analitico, in quanto la mera ricerca di parametri analitici in un campione è cosa diversa dal determinare e attestare (certificare) anche soltanto ai fini dell'autocontrollo imposto dalla legge non solo la rispondenza delle acque reflue ai valori tabellari della norma, ma anche l'assenza di condizioni che (pur nel rispetto dei parametri tabellari) possano produrre un danno rilevante e misurabile sull'ambiente, ferma restando l'efficacia l'economicità dell'azione.

In altri termini, di norma, la valutazione da svolgere è più ampia e complessiva della mera verifica della rispondenza ai valori tabellari.

In ogni caso, volendosi limitare alle previsioni normative, per gli scarichi degli impianti di depurazione i parametri (minimi e massimi) da verificare sono quelli previsti nel D.lgs 152/2006 e

smi, parte terza, allegato 5, tabella 1, (in combinato disposto con le previsioni della Legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1985 della Regione Siciliana):

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti)	2.000 - 10.000		> 10.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
<i>Parametri (media giornaliera) (1)</i>				
<i>BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2)</i>	≤ 25	70-90 (5)	≤ 25	80
<i>COD mg/L (3)</i>	≤ 125	75	≤ 125	75
<i>Solidi Sospesi mg/L (4)</i>	≤ 35 (5)	90 (5)	≤ 35	90

1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L

(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.

(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.

(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

(5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

Lo stesso D.Lgs. 152/2006 e smi (sempre allegato 5) indica:

4 Metodi di campionamento e analisi

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'Apat.

Non risulta, tuttavia, a questo Consiglio che siano stati emessi DM specifici.

Pertanto si rimanda alla precedente norma (D.lgs. 152/1999) che prevedeva (sempre all'allegato 5)

4 Metodi di campionamento e analisi

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate dall'ANPA.

Il documento in questione esiste ed è il Manuale APAT - CNR/IRSA n. 29/2003

Occorre, quindi determinare quale documento debba essere presentato alla P.A. (ARPA) ai fini di ottemperare al dettato legislativo.

In particolare deve essere chiarito in capo a chi ricada il compito e la responsabilità di “certificare” la conformità/non conformità delle acque provenienti dall’impianto di trattamento di reflui (e non del mero campione analizzato) e se tale conformità si debba limitare alla corrispondenza ai valori tabellari ovvero debba anche prendere in esame, come sopra rilevato, l’assenza di condizioni che possano, in ogni caso, produrre un danno rilevante e misurabile all’ambiente.

Se la P.A. nella autorizzazione allo scarico indica i parametri da analizzare o richiede che vengano analizzati tutti i parametri previsti nella norma, nel momento in cui l’esecutore si attiene senza eccezioni ai metodi di campionamento ed analisi indicati (o previsti) dalla norma, allora anche un “Perito Industriale chimico iscritto all’Albo”, può assumere la responsabilità di sottoscrivere l’analisi e di certificare la conformità/non conformità per confronto con i valori tabellari, così come chiarito nel Protocollo di intesa CNC-CNPI del 28 marzo 2013.

Si precisa che la norma descrive, nei casi “dubbi”, ovvero nei casi in cui i metodi prevedono varie tecniche, quali BOD5 e Solidi Sospesi, quale metodo debba essere seguito e pertanto non è lasciata all’esecutore alcuna autonomia di scelta discrezionale.

Se così non fosse, ossia, se chi è responsabile dell’analisi deve in autonomia stabilire o scegliere quale metodo seguire, assumendone la responsabilità, e certificare altresì l’assenza di condizioni che possano produrre un danno rilevante e misurabile all’ambiente, allora, a tutta evidenza, l’attività è certificabile ed eseguibile soltanto da un iscritto nell’Albo dei Chimici (Dottori chimici).

Va però specificato, che, in nessun caso può essere considerato idoneo, a parere di questo Consiglio Nazionale, un mero “Rapporto di prova” riferito al campione esaminato, e privo della certificazione di conformità/non conformità, (ancorché rilasciata da un Perito Industriale chimico, a ciò autorizzato in quanto si tratta di effettuare un mero confronto tabellare).

In caso contrario, come fa correttamente rilevare l’Ordine dei Chimici di Siracusa, la responsabilità dell’accettazione del dato analitico e della sua interpretazione ricadrebbe, in maniera surrettizia sul soggetto pubblico che li riceve (ARPA).

Infine, non rientra nei compiti di questo Consiglio Nazionale esaminare se l’assunzione della responsabilità del giudizio di conformità/non conformità rientri nelle mansioni di “responsabile del laboratorio” perché, come rilevato dall’Ordine dei Chimici di Siracusa, ciò attiene alla struttura organizzativa stabilita dal datore di lavoro.

Nei termini sopra esposti è il parere di questo Consiglio Nazionale.

Consiglio Nazionale dei Chimici
Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

